

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E

COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI

ESECUZIONE, RELATIVI ALLA “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VILLA

CONTARINI – FONDAZIONE GE GHIRARDI”, DA REALIZZARSI PRESSO IL

“COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA CONTARINI” IN PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

CUP: H35C19000280001 – CIG: 8750041A40

TRA

la Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, Venezia -

Codice Fiscale 80007580279, rappresentata da....., che interviene nel presente

atto nella sua qualità di, domiciliato per la carica in Fondamenta S.

Lucia - Cannaregio 23, Venezia, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale del Veneto n. 54

del 31.12.2012 e ss.mm.ii., in seguito per brevità indicata come “Stazione Appaltante”;

E

Il Professionista ____ /RTI ____ rappresentato da ____, nato a ____, residente

____, Codice Fiscale ____, P. IVA ____, libero professionista titolare dello studio

____, con sede in ____ (__) – Tel. ____ Fax ____ - e-mail PEC ____; il

quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di ____ /capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo Di Professionisti composto dallo stesso e dai seguenti

professionisti in qualità di mandanti:

Nella costituzione dell’RTP, fra tali professionisti, vengono stabilite le seguenti quote di

partecipazione al raggruppamento:

_____ %

Contarini – Fondazione GE Ghirardi”, da realizzarsi presso il “complesso monumentale di Villa Contarini” a Piazzola sul Brenta (PD)

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO

Le prestazioni inerenti l’incarico sono descritte nella documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati: **Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato prestazionale, Schema di contatto, Elenco degli interventi previsti Tav. PF A 01 00, Offerta tecnica e Offerta economica presentata in sede di gara**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto pur senza essere materialmente allegati allo stesso.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni devono essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al D.P.R. n. 207/2010, per la parte rimasta in vigore, nonché ai criteri impartiti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Nell’espletamento del servizio il Prestatore deve:

- tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall’Amministrazione, in conformità al D.Lgs. 50/2016;
- accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi e per i lavori da realizzare per effetto di leggi e regolamenti, anche di ordine locale, vigenti;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Prestatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.

ART. 4 – MODICHE AI PROGETTI IN CORSO D’OPERA

La redazione di eventuali modifiche o perizie di varianti in corso d'opera che si dovessero rendere necessarie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, durante l'esecuzione dei lavori progettati, dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante. Nulla è dovuto al Professionista incaricato per eventuali nuovi lavori non previsti, modifiche, varianti, addizioni richieste dalla Stazione Appaltante e/o che si rendessero necessarie ai fini di una corretta e celere esecuzione dell'incarico e dei lavori, nei limiti delle modifiche necessarie per risolvere aspetti di dettaglio di cui all'art. 149 1° comma del D.Lgs 50/2016.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

I termini per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

A) Progetto definitivo: dovrà essere consegnato alla committenza completo di ogni elaborato necessario ai fini della approvazione in conferenza dei servizi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico.

A.1) Nel caso di modifiche richieste in sede di conferenza dei servizi, l'adeguamento progettuale dovrà essere completato e consegnato entro 15 giorni dalla conferenza stessa.

Il Prestatore del servizio si impegna a fornire gli elaborati per la verifica "in progress" del progetto secondo le modalità che saranno richieste dal soggetto incaricato alla verifica stessa.

In caso di richieste di modifica del soggetto addetto alla verifica, il Prestatore del servizio si impegna ad adeguare gli elaborati entro 5 giorni da ogni singola richiesta; in base alle richieste del report finale entro 10 giorni continuativi.

B) Progetto esecutivo e Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione: dovrà essere consegnato alla committenza completo di ogni elaborato necessario entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo.

Nei tempi suindicati sono ricompresi:

- le presentazioni della progressione della progettazione in almeno tre momenti distinti, sia per il progetto definitivo che per il progetto esecutivo agli uffici regionali, con eventuale presenza dei responsabili dell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., in qualità di Società che gestisce il Complesso immobiliare di "Villa Contarini"; le presentazioni dovranno essere scadenzate regolarmente, oltre che concordate e calendarizzate con gli uffici regionali all'atto dell'affidamento dell'incarico della progettazione;
- le modifiche di dettaglio in progress, richieste dagli uffici regionali o dall'incaricato alla verifica del progetto (escluse le richieste con il report finale di verifica);
- le verifiche informali degli enti coinvolti / interessati alla conferenza dei servizi.

La durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o in via d'urgenza dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Nei termini suindicati non sono ricompresi i tempi eventuali che l'Amministrazione regionale si riserva per approfondire scelte o proposte progettuali e che comportano uno stop della progettazione, sia essa definitiva che esecutiva.

Le tempistiche sopra indicate dovranno in ogni caso essere compatibili con i tempi eventualmente imposti da fonti di finanziamento di Enti terzi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi al progetto definitivo (progetto esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali per i servizi svolti.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di non procedere alla realizzazione dell'opera e, quindi, di non affidare la Direzione lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione con la presentazione dell'offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo. Si precisa

che qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente, gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Il Prestatore del servizio si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati redatti durante l'espletamento del proprio incarico nel seguente modo:

- n. 2 copie cartacee del Progetto Definitivo ed Esecutivo, completo del Piano di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione, firmate dai professionisti incaricati ed abilitati.
- n. 1 copia cartacea completa e firmata di tutti gli elaborati contabili e certificativi riferiti ai lavori ultimati e raccolti durante l'esecuzione di lavori;
- copia su supporto magnetico degli elaborati da produrre in file di formato modificabile, tipo "word", excel, "dwg" o "dxf", o comunque compatibili con quelli in uso dall'Ente, nonché di formato "pdf" con apposita dichiarazione che attesti il contenuto.

ART.6 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il Prestatore del servizio dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'obbligazione derivante dal presente contratto, è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione Appaltante - Regione del Veneto, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo.

ART. 7 - RITARDI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'importo dell'incarico, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Prestatore del servizio fino ad un massimo del 10% sull'ammontare

del corrispettivo. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

Con riferimento alle prestazioni previste per la direzione lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto fissato:

a) nella presentazione degli stati di avanzamento lavori, unitamente alla prescritta documentazione contabile, sottoscritta dall'appaltatore con o senza riserva,

b) nella presentazione del conto finale,

c) nella presentazione al RUP dei report, dei chiarimenti e delle determinazioni, inerenti l'esecuzione dei lavori o gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore,

d) nella presentazione al RUP delle proposte di variante,

e) nel rispetto di quanto eventualmente offerto con l'offerta tecnica di gara,

si applica una penale pari all'1 per mille dell'importo previsto per le prestazioni relative alla Direzione dei lavori.

Tutte le penalità e spese a carico del soggetto affidatario saranno detratte dal corrispettivo di contratto ancora dovuto, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare al "Committente" dal verificarsi del ritardo stesso.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico al Prestatore del servizio inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che in tale ipotesi il Prestatore del servizio è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

ART. 8 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il
Prestatore del Servizio dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente
contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al
subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.

il Prestatore del Servizio ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per tutta la
durata dell'appalto, il gruppo di lavoro che si occuperà delle varie prestazioni; qualsiasi
modifica del predetto "gruppo di lavoro" dovrà essere previamente concordata con
l'Amministrazione e formalizzata per iscritto.

ART. 9 - COMPENSI

Le prestazioni professionali sono compensate con riferimento alla Tabella Z del Decreto del
Ministero della giustizia adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti in
data 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo complessivo per le prestazioni professionali di cui all'art. 2, pattuito sulla base dei
suddetti parametri, tenuto conto del ribasso del% (diconsi
.....) offerto dal Prestatore del Servizio in sede di
gara, è fissato in complessivi Euro, al netto degli oneri previdenziali e
fiscali, così suddiviso:

- per la redazione del progetto definitivo: €
- per la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione: €
- per la Direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione: €

Il corrispettivo, determinato e accettato dalle parti a "corpo", si intende comprensivo di tutto

quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Capitolato prestazionale, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Oltre al corrispettivo "a corpo" offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi di cui al presente Capitolato, non verrà corrisposta alcuna altra somma, anche se in dipendenza di eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dello stesso Capitolato, nonché conseguente a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi ovvero a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsivoglia motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I pagamenti saranno corrisposti al termine di ogni singola fase.

1) La liquidazione del progetto definitivo, sarà liquidata all' 80% entro 30 giorni dalla approvazione del Progetto e il restante 20% all'avvenuta pubblicazione del bando di gara con inserite le migliori dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa da redigersi con la collaborazione e le proposte dello stesso gruppo di progettazione.

2) La liquidazione del progetto esecutivo, nonché la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, sarà liquidata all' 80% entro 30 giorni dalla

approvazione del progetto esecutivo e il restante 20% una volta accertato che la gara di appalto non risulterà deserta. Nel caso risulti deserta, il pagamento del saldo rimane sospeso sino alla verifica delle motivazioni e/o alle condizioni che hanno portato alla necessità di una nuova procedura di affidamento.

Se l'Amministrazione regionale non provvederà a pubblicare il bando di gara, entro il termine massimo di 90 giorni dalla validazione, il progetto esecutivo dovrà essere saldato.

3) Per la fase della direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, si procederà al pagamento entro 30 giorni della quota del 90% della tariffa riferita ad ogni singolo stato di avanzamento lavori. Il saldo dopo 30 giorni dalla approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

Le prestazioni accessorie saranno liquidate entro 60 giorni dal loro completamento.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, entro i termini di legge, dietro presentazione di fatture tramite sistema SDI (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate), verificata, da parte del RUP, la regolare esecuzione delle prestazioni.

Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica e dovranno essere intestate a Regione del Veneto - Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio, c/o "Palazzo della Regione", Sestiere Cannaregio n. 23, 30121 Venezia, Codice Univoco Ufficio E9HOTI.

I pagamenti saranno disposti solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'incaricato.

In caso di inadempienza, contestata all'affidatario a mezzo PEC, l'Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di

contestazione.

L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Per il pagamento dell'anticipazione si applica integralmente quanto previsto dall' art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 11 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione che ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, così come anche di introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Prestatore del servizio possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione; si impegna inoltre ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

ART. 12 – INADEMPIENZE E REVOCA. FACOLTÀ DI RECESSO

E' fatto obbligo al Prestatore del servizio di accettare le verifiche o richieste di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Prestatore del servizio non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere

impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al Prestatore del servizio inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Prestatore del Servizio, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n., emessa in data da, di Euro (.....), pari al% dell'importo contrattuale comprensivo del beneficio della/e riduzione/i di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del soggetto affidatario, la Regione Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte.

Il prestatore del servizio deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, se la Regione debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Il Prestatore del Servizio incaricato deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni provocati nell'esecuzione dell'attività professionale, con specifico riferimento all'attività oggetto del presente contratto. Copia della suddetta polizza assicurativa deve essere consegnata alla Stazione Appaltante. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

ART. 15 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DPR n. 207/2010 e s.m.i. (per le parti non espressamente abrogate);
- D.M. 143 del 31.10.2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria);
- D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016);

- D.M. 07/03/2018 n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»).

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;

- Regolamenti Comunali;

- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Venezia.

ART. 17 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Prestatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, il Prestatore del servizio si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: **H35C19000280001** – CIG: **8750041A40** - CODICE

UNIVOCO UFFICIO: **E9HOTI**.

L'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento della fattura.

Il Prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente in fase di rinnovo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). In tal caso, sarà applicata a carico del Prestatore del servizio, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il Prestatore del servizio si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Prestatore del servizio stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del Prestatore del servizio o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il Prestatore del servizio si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

ART. 19 – ULTERIORI OBBLIGHI INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori disposizioni indicate all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

Si dà atto che la Stazione appaltante ha provveduto a consegnare gli elaborati grafici di rilievo delle porzioni di edificio oggetto di intervento e di tutta la documentazione tecnica esistente.

Il Prestatore del Servizio affidatario, con la firma del presente, dichiara di aver ricevuto copia dei seguenti elaborati: _____, in formato digitale anche editabile, nonché di tutta la documentazione tecnica in possesso della Regione attinente alle aree interessate dal progetto.

A carico dell'Amministrazione Comunale risultano inoltre gli oneri relativi agli importi IVA nella misura vigente all'atto del pagamento ed il contributo INARCASSA.

ART.21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) la Regione del Veneto tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente nello svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il Prestatore del Servizio assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

Il presente atto, non autenticato, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, su una stampa cartacea e conservato agli atti del Registro dei contratti dell'Ente.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Per il Prestatore del Servizio:firma digitale).

Per la Regione del Veneto - Giunta Regionale (P. IVA: 02392630279):

Il Direttore

.....(firma digitale).